



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA - www.comune.stra.ve.it

P.ZZA MARCONI, 21 - 30039 STRA - C.F. 82007270273

REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI FOSSI DI PROPRIETA' PRIVATA O MISTA DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento definisce gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in manutenzione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private, e nel contempo, a tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.
2. Per fossati si intendono i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione in quanto non gestiti direttamente dai Consorzi di Bonifica.

ART. 2

Distanze delle piante dai fossi

1. Al fine di impedire il restringimento o comunque il possibile ostacolo al normale deflusso delle acque, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere sulle sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati di scolo.
2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, fatte salve le distanze dai confini di proprietà prescritti dall'art. 892 C.C., deve essere rispettata una distanza minima dal ciglio di 0,5 m.
3. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.
4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.
5. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 C.C. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.
6. Per i canali demaniali e/o consortili deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica da ambo i lati di almeno m. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

ART. 3
Divieti assoluti e permessi

Nei fossati privati indicati al precedente art. 1 è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
4. le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: Decreto del Ministro dell'Ambiente del 30.07.1999, ad oggi vigente, che individua per il solo bacino scolante in Laguna di Venezia differenti parametri rispetto a quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 152/2006 per la qualità delle acque reflue;
5. è vietato ridurre il volume di invaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessari a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di Denuncia di Inizio Attività, verranno esaminati ed autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale Lavori Pubblici ed Ambiente;
6. nel caso venisse riscontrata, in qualsiasi momento, la chiusura di un fossato poderale, l'Amministrazione Comunale emetterà un provvedimento ordinativo per il ripristino del fosso all'attuale proprietario;
7. per tutte le opere di sistemazione dei terreni è fatto obbligo di ricostituire nei nuovi fondi, almeno la preesistente capacità di invaso, o dimostrare che l'intervento di sistemazione fondiaria non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
8. nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto inerbate non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
 - a) m. 4 dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza individuati dai Consorzi di Bonifica;
 - b) m. 3 dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto a) e delle strade private.Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'art. 2;
9. nel caso che, durante i lavori di aratura dei campi, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà o danneggiata una strada, deve essere immediatamente ripristinato il regolare assetto degli stessi a cura e spese del soggetto proprietario o utilizzatore del fondo;
10. è vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di m. 4 di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 8 lettere a) e b) del presente articolo;
11. qualsiasi intervento o modificazione della configurazione esistente all'interno della fascia di m. 10 dal ciglio di uno scolo appartenente alla rete Consorziale, sarà soggetto a specifica autorizzazione, anche ai fini della servitù di passaggio, secondo quanto previsto dal R.D. n. 368 del 1904, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombra da ostacoli o impedimenti una fascia di larghezza pari a m. 4 da entrambi i lati.

ART. 4
Manutenzione ed esercizio

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario.

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904:

In particolare essi dovranno:

1. estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno quattro volte all'anno (aprile - settembre);
2. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà almeno due volte all'anno;
3. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
4. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
5. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
6. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi;
8. è fatto obbligo agli agricoltori di eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

ART. 5

Tombinature dei fossati

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima di m 6,50.

2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm 100. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica. I lavori sono comunque subordinati alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività e all'eventuale parere idraulico del Consorzio di Bonifica e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.

3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Sindaco e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:

- relazione tecnica illustrativa
- inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG)
- rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze
- documentazione fotografica dello stato di fatto
- stato di progetto
- relazione idraulica a firma di tecnico competente

4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel D.P.R. 380/2001, L.R. n. 61/85, nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni in materia edilizia.

5. Le tombature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche e in parte di proprietà pubblica.

ART. 6

Fossati insufficienti

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione dei cittadini.

2. In caso di mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3 o 4, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente, l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri, nonché dell'applicazione della relativa sanzione.

3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno a gravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento.

4. Qualora l'opera idraulica ricada su fossi tra quelli in gestione ad enti pubblici, il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato.

5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi. Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di intervento e la ripartizione degli oneri economici.

6. Qualora taluno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

7. In tal caso il Comune, con atto formalmente notificato, assegnerà un termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto, entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà in diretta amministrazione attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

ART. 7

Tutela e gestione del paesaggio rurale

1. Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc.) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie;
- b. salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti;
- c. nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali;
- d. le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, piantando alle distanze prescritte all'art. 2.

2. Per la realizzazione di siepi e filari alberati di nuovo impianto, oltre al rispetto alle distanze d'impianto prescritte nell'articolo 2, si dovrà far riferimento alle tipologie e alle specie previste negli ALLEGATI A, A1, A2 del presente regolamento.

ART. 8 **Sbarramenti irrigui provvisori**

In deroga a quanto previsto al precedente art. 3 comma 1, nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzare verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o del Genio Civile e/o il benestare del titolare dell'autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte.

Tali interventi hanno carattere stagionale e dovranno essere tempestivamente rimossi in caso di avversità atmosferiche o in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui sopra.

ART. 9 **Accertamento violazioni**

L'Ufficio Tecnico Comunale procede all'accertamento delle violazioni con il proprio personale, congiuntamente alla Polizia Locale, o alla Polizia Provinciale per i tratti interessati da strade e fossati Provinciali, ed eventualmente con il personale dei Consorzi di Bonifica che evidenzino eventuali anomalie.

Nel caso di violazione all'art. 3, commi 2, 7, e 10, del presente Regolamento, è prevista ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 una sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Nel caso di violazione all'art. 3, commi 3 e 4, del presente Regolamento, è prevista sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 133, o sanzione penale ai sensi del Titolo V, del Testo Unico leggi Ambientali di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

Nel caso di violazione all'art. 3, commi 1, 5, 6, 8, 9, 11, e all'art. 4 del presente Regolamento, è prevista una sanzione ai sensi del R.D. n. 368/1904, con una sanzione amministrativa da €. 103,29 ad €. 619,75.

Le violazioni in merito alla condotta delle acque su fossi a margine delle strade possono essere altresì punite ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni), con una sanzione amministrativa da €. 148,00 ad €. 594,00 o delle altre disposizioni di legge o regolamentari.

È fatta salva l'applicazione di ogni altra sanzione stabilita da norme vigenti attinenti a detta materia.

ART. 10 **Esecuzione forzata**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente può ordinare l'esecuzione dei lavori di escavo dei fossi non eseguiti, la rimessa in pristino dei fossi per ricondurli all'alveo originario prima della manomissione, pena l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese dei proprietari e/o contravventori.

ART. 11
Entrata in vigore

Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione.

ART. 12
Rinvio ad altre norme

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare a:

- disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica R.D. 8 maggio 1904, n. 368;
- L. n. 215/1933;
- L.R. n. 3/1976 e successive modificazioni e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti;
- ai Regolamenti Comunali;
- Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 30/04/1992 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
- Codice Civile (artt. 892 e seguenti);
- Codice Penale (art. 632);
- Disposizioni contenute nelle Ordinanze del Commissario Delegato O.P.C.M. n. 3621 del 18.10.2007; n. 21.12.2007; n. 2 - 3 - 4 del 22.01.2008; n. 6 del 05.03.2008; n. 14 del 16.04.2009, nonché le precisazioni prot. 191991 del 09.04.2008 e Prot. n. 418232/58 del 11.08.2008.

ALLEGATO A)

AL REGOLAMENTO PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA DEL TERRITORIO COMUNALE.

TIPOLOGIE DI SIEPI E ALBERATE RURALI CONSIGLIATE

Siepi basse: sono costituite da soli arbusti, generalmente non superano i 3 - 4 m di altezza. Utilizzando una composizione di varie specie si possono creare degli ambienti attraenti per la fauna selvatica che trova cibo e riparo e per le api che vanno a bottinare durante i periodi di fioritura. Distanza tra le piante 1,5 m.

Siepi medie: sono composte da alberi tenuti a ceppaia intervallati o meno con arbusti, raggiungono altezze di 5 - 6 metri, gli alberi a ceppaia vengono tagliati ogni 4 - 5 anni. Sono adatte per la produzione di legna da ardere, per paleria e assumono anche un ruolo di frangivento medio. Distanza tra le piante 2 m.

Siepi alte: composte da arbusti alternati ad alberi tenuti a ceppaia e alberi d'alto fusto, l'altezza raggiunta è di 10 - 15 m. Gli alberi a ceppaia vengono trattati come nelle siepi medie, mentre gli alberi d'alto fusto vengono lasciati crescere liberamente. La siepe assume un elevato valore naturalistico e paesaggistico, necessita però di maggiore spazio rispetto alle precedenti. Distanza tra le piante 2 m intercalando tra gli alberi sempre un arbusto.

Viali alberati: sono costituiti da soli alberi d'alto fusto eventualmente intercalati da arbusti. Hanno un elevato valore paesaggistico essendo elementi dominanti visibili da grandi distanze, sono impiegati come frangivento alti o per ripristinare i filari storici come ad esempio quelli con il gelso. Le distanze d'impianto sono variabili tra i 4 - 6 m.

Elenco delle specie autoctone


<u>Specie</u>	<u>Nome Comune</u>	<u>*</u>
<u>Acer campestre</u>	<u>acero campestre</u>	<u>A</u>
<u>Alnus glutinosa</u>	<u>ontano nero</u>	<u>A</u>
<u>Carpinus betulus</u>	<u>carpino bianco</u>	<u>A</u>
<u>Cornus sanguinea</u>	<u>sanguinella</u>	<u>C</u>
<u>Corylus avellana</u>	<u>nocciolo</u>	<u>C</u>
<u>Euonymus europaeus</u>	<u>fusaggine</u>	<u>C</u>
<u>Frangula alnus</u>	<u>frangola</u>	<u>C</u>
<u>Fraxinus oxycarpa</u>	<u>frassino ossifillo</u>	<u>A</u>
<u>Juglans nigra</u>	<u>noce nero</u>	<u>A</u>
<u>Juglans regia</u>	<u>noce comune</u>	<u>A</u>
<u>Ligustrum vulgare</u>	<u>ligustrello</u>	<u>C</u>
<u>Lonicera xylosteum</u>	<u>caprifoglio peloso</u>	<u>C</u>
<u>Morus alba</u>	<u>gelso bianco</u>	<u>A</u>
<u>Morus nigra</u>	<u>gelso nero</u>	<u>A</u>
<u>Platanus acerifolia</u>	<u>platano</u>	<u>A</u>
<u>Populus alba</u>	<u>pioppo bianco</u>	<u>A</u>
<u>Populus nigra</u>	<u>pioppo nero</u>	<u>A</u>
<u>Prunus avium</u>	<u>ciliegio selvatico</u>	<u>A</u>
<u>Quercus robur</u>	<u>farnia</u>	<u>A</u>
<u>Rhamnus cathartica</u>	<u>spincervino</u>	<u>C</u>
<u>Robinia pseudoacacia</u>	<u>robinia</u>	<u>A</u>
<u>Salix alba</u>	<u>salice bianco</u>	<u>A</u>
<u>Salix cinerea</u>	<u>salice cinerino</u>	<u>C</u>
<u>Salix purpurea</u>	<u>salice rosso</u>	<u>C</u>
<u>Sambucus nigra</u>	<u>sambuco</u>	<u>C</u>
<u>Tilia cordata</u>	<u>tiglio comune</u>	<u>A</u>
<u>Tilia platiphyllos</u>	<u>tiglio riccio</u>	<u>A</u>
<u>Ulmus minor</u>	<u>olmo campestre</u>	<u>A</u>
<u>Viburnum lantana</u>	<u>lantana</u>	<u>C</u>
<u>Viburnum opulus</u>	<u>pallon di maggio</u>	<u>C</u>

(A) ALBERO

(C) ARBUSTO


DISTANZE DELLE PIANTAGIONI DAI CONFINI ART. 892 C.C.

ALTO FUSTO




ALBERI IL CUI FUSTO SEMPLICE O DIVISO IN RAMI, SORGE AD ALTEZZA NOTEVOLE: NOCI, CASTAGNI, QUERCE, PINI, CIPRESSI, OLMI, PIOPI, PLATANI E SIMILI.

ALBERI DI NON ALTOFUSTO




ALBERI IL CUI FUSTO SORTO AD UN'ALTEZZA NON SUPERIORE A 3 METRI, SI DIFFONDE IN RAMI


VITI, ARBUSTI, SIEPI VIVE, FRUTIFERI DI ALTEZZA MINORE A 2,5 m



SIEPI DI CASTAGNO ONTANO O PIANTE SIMILI CEDUATE PERIODICAMENTE



SIEPI DI ROBINIA CEDUATE PERIODICAMENTE



ALLEGATO AL SCHEMI D'IMPIANTO

TIPOL. A -SIEPE BASSA

PROSPETTO



L₀

PIANTA



L₀



ARBUSTI

- a) SIEPE MISTA
Nocciuolo, Frangula, biancospino, sambuco, spin cervino, salice cinerino, sanguinella
- b) VARIANTE MONOSPECIFICA PER VIMINI
salice da vimini (salix alba "vitellina")

TIPOL. B - SIEPE MEDIA CON ALBERI A CEPPAIA E ARBUSTI

PROSPETTO



L₀ L₁

PIANTA



L₀ L₁



ARBUSTI

- Nocciuolo, Frangula, biancospino, sambuco, spin cervino, salice cinerino,



alberi a ceppala

- acero campestre, olmo, ontano nero, carpino bianco, salice bianco, platano

TIPOL. B - SIEPE MEDIA CON ALBERI A CEPPAIA ADATTA PER PRODUZIONE LEGNA DA ARDIERE

PROSPETTO



L₀

PIANTA



L₀




alberi a ceppala

- SIEPE PER LEGNA DA ARDERE
acero campestre, olmo, ontano nero, carpino bianco, platano.

'ALLEGATO A2' SCHEMI D'IMPIANTO

TIPOL. C -SIEPE ALTA


PROSPETTO



PIANTA



 Nocciolo, Frangula, biancospino, sambuco, spin cervino, salice cinerino,
ARBUSTI

 acero campestre, olmo, ontano nero, carpino bianco, salice bianco, platano


alberi a ceppala

 Farnia, olmo, Noce, alligro, tiglio comune, frassino ossifillo

alberi di altofusto

TIPOL. D VIALE ALBERATO

PROSPETTO



PIANTA




 Nocciolo
ARBUSTI

 Farnia, olmo, galea, pippa bianca, acero campestre, Pippa cipressino

alberi di altofusto

TIPOL. D - FILARE di pippa cipressino

PROSPETTO



PIANTA



 Nocciolo
ARBUSTI

 Pippa cipressino

alberi di altofusto